



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante *l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la *Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, *recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”*;

VISTO il decreto ministeriale *01 febbraio 2021* di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata *“Metanodotto Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”*;

VISTO il decreto ministeriale *20 aprile 2021* con il quale sono stati disposti, a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - ed Uffici in Ancona (AN), via Caduti del Lavoro, 40, la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di terreni in comune di FERMO (FM), interessati dalla realizzazione del gasdotto *“Metanodotto Ravenna-Chieti – Rifacimento tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”* riportati nel piano particellare allegato al decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa;



VISTA l'istanza del 17/05/2022, ENGCOS/CENOR/1039/SAV, acquisita in atti al protocollo n. 15386, del 18/05/2022, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., ai sensi degli artt. 22, 52 *quinquies* e 52 *octies* del Testo Unico, ha chiesto a questa Amministrazione l'integrazione del richiamato decreto 20 aprile 2021, mediante aggiornamento del relativo piano particellare, per l'ulteriore:

- a) imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
- b) occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che le indennità proposte dalla società istante per l'azione ablativa, a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare, sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio competente, protocollo n. 19120 del 17/06/2022

DETERMINA

Articolo 1

Il piano particellare allegato al decreto 20 aprile 2021, richiamato nelle premesse, è integrato con quello allegato al presente provvedimento.

Articolo 2

Restano salve tutte le indicazioni e prescrizioni di cui al decreto 20 aprile 2021.

Il Direttore Generale
(dott.ssa Marilena Barbaro)